

PROCEDURA E CONSIDERAZIONI - GIUSTIZIA SPORTIVA

A margine dei lavori del Consiglio Nazionale GGG - Pescara 4 Maggio 2019

Nel corso dell'incontro con il Rappresentante della Procura Federale svoltosi in occasione del Consiglio Nazionale dei Fiduciari sono state poste alcune rilevanti questioni; al solo scopo di dare un contributo alla conoscenza e condivisione delle norme vigenti e ai comportamenti che possono o debbono essere assunti dai Giudici di Gara, quali tesserati FIDAL ho redatto il documento seguente.

Segnalazioni alla Procura Federale

La materia è regolata compiutamente nel Regolamento di Giustizia FIDAL. Considerato che gli affiliati, i tesserati e gli associati FIDAL sono tenuti al rispetto ed all'osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e regolamentari federali, del rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport (Art.1.1 del Regolamento di giustizia FIDAL), ne consegue che ogni violazione di questi rappresenta un comportamento violazione sanzionabile.

Lo stesso Regolamento precisa poi all'art. 2.3 cosa si intende per scorretto comportamento morale e civile, e cioè la violazione di norme precettivo-giuridiche ovvero di convivenza civile e di buona educazione in dipendenza e comunque in connessione diretta con il profilo agonistico, nonché dichiarazioni lesive dell'immagine della Federazione del prestigio e della onorabilità di tesserati, associazioni e Federazione, nonché il fornire a terzi notizie o informazioni riguardanti persone o fatti ancora sottoposti all'esame ed al giudizio degli organi disciplinari.

A seguito del rilevarsi delle violazioni sopra indicate, qualunque giudice può segnalare il fatto alla Procura Federale. La segnalazione deve essere circostanziata, completa dei dati del denunciante e dell'autore della violazione e deve essere tempestiva.

Può essere redatta e trasmessa anche da un soggetto diverso dalla persona offesa dal comportamento del tesserato, e quindi può essere inviata anche da un altro giudice o da altro tesserato.

In altre parole, il comportamento scorretto non rilevato dal giudice addetto o per il quale lo stesso abbia ritenuto opportuno non intervenire, può essere oggetto di segnalazione alla Procura Federale ad opera di altro giudice o di altro tesserato; la Procura esercita l'azione disciplinare prendendo notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute.

Terminata l'istruttoria, che non può superare ordinariamente e salvo proroga autorizzata dalla Procura Generale dello Sport del CONI, il termine di quaranta giorni dalla iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevato, il Procuratore Federale, quando non deve disporre l'archiviazione, informa l'interessato della intenzione di provvedere al deferimento e gli assegna un termine per essere sentito o presentare memorie. All'esito esercita l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice di merito, ma non al denunciante. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e si indicano le fonti di prova acquisite.

Con ciò si dà inizio al giudizio che si concluderà con la sentenza.

Il Giudice di Gara che trasmetta la segnalazione alla Procura Federale potrà eventualmente essere sentito nel corso dell'istruttoria o anche chiamato a testimoniare.

Vincolo di Giustizia o cosiddetta Clausola Compromissoria

Sulla base delle disposizioni dell'art. 1.13 del Regolamento di Giustizia FIDAL, che fa esplicito riferimento all'obbligo di attenersi al Codice di Comportamento Sportivo del CONI, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti ad adire **previamente** agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti (art.1 Codice di Comportamento Sportivo del CONI)

Circa l'orientamento in materia degli Organismi di Giustizia della FIDAL appare opportuna la lettura della sentenza (pubblicata sul sito federale) del 15.4.2019, in esecuzione dal 1.5.2019, e relativa al Proc. 57/2018 di cui al Registro della Procura Federale.

Per l'accesso al dato aprire il sito fidal.it, fare click sulla Federazione, quindi su Giustizia Federale e successivamente su Provvedimenti di giustizia; una volta apparsi gli anni di riferimento fare click su anno 2018 e individuare il provvedimento indicato.

Giova ricordare che si tratta di una decisione su un caso singolo e non esprime quindi una massima giurisprudenziale, ma è fortemente orientativo.

Reciprocità delle sanzioni ed applicazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei propri tesserati

In riferimento alle richieste avanzate nella discussione svoltasi in occasione del Consiglio Nazionale di Pescara assume rilevanza il contenuto degli allegati alle convenzioni stipulate tra la FIDAL e gli EPS.

Nell'allegato 2 di tale convenzione, al titolo sopra riportato si stabilisce infatti che:

Le parti (FIDAL e singolo EPS) si impegnano a far rispettare ai propri tesserati, Società Sportive e Comitati Territoriali tutte le decisioni disciplinari che di volta in volta

vengono rese note dal CONI o dagli organi di giustizia sportivi. L'etica sportiva condivisa richiede il rispetto di provvedimenti di allontanamento da gare o da impianti degli atleti, dirigenti o tecnici, sospesi, squalificati o radiati per doping o altre violazioni disciplinari, anche provenienti da attività sportive diverse dalla atletica leggera. Principali fonti di informazione di riferimento saranno il sito e le note informative ufficiali del CONI, nonché le sentenze degli organi di giustizia sportivi. Le parti (FIDAL e EPS) si impegnano inoltre a condividere, tramite le rispettive segreterie, le sanzioni disciplinari che i rispettivi organi preposti avranno comminato ai propri tesserati.

La pratica è quindi interamente normata e dovrà essere attivata la procedura relativa.

Protocollo FIDIR e FISPE

Al proposito è stata avanzata nel corso del Consiglio Nazionale una specifica richiesta.

Questo protocollo, siglato nel 2019, è assai meno vasto delle convenzioni con gli EPS, e non fa riferimento alla applicabilità dei provvedimenti FIDAL ai tesserati FISPE o FIDIR.

Infatti oltre alla garanzia della disponibilità dei Giudici di Gara (art.2 4 capoverso) vi è solo la indicazione (art. 2 6 capoverso) che stabilisce che la FIDIR e la FISPE riconoscono al GGG FIDAL la titolarità di garante per il regolare svolgimento delle manifestazioni di atletica leggera paraolimpica e riconosce la validità dei regolamenti del Gruppo Giudici Gare in merito all'impiego e ai rimborsi economici.

L' espressione è generica e può quindi correre il rischio di interpretazioni non univoche.

Comportamenti dei tesserati per altre Federazioni

E' stato posto anche il problema delle iniziative da assumere per i comportamenti dei tesserati di altre federazioni, degli EPS, delle discipline sportive associate e delle Associazioni benemerite.

Posto che per tali soggetti, non tesserati FIDAL, non è possibile il ricorso agli Organi di Giustizia della FIDAL, esiste tuttavia la possibilità di segnalare i comportamenti sanzionati dagli statuti e dai regolamenti dei soggetti indicati.

Il Codice di Comportamento Sportivo del CONI prevede, con apposito Regolamento, l'accesso o il ricorso al Garante dello stesso Codice.

Il Regolamento che disciplina il funzionamento del Garante indica quale soggetto legittimato ad attivare il procedimento dinnanzi al Garante qualunque soggetto tesserato o affiliato ad un Organismo sportivo (art. 7.1 del Regolamento).

L'attivazione è possibile sia per presunte o sospette violazioni del Codice e/o delle norme statutarie e regolamentari da parte di tesserati dell'Organismo sportivo di appartenenza o tesserati di altro Organismo sportivo (Art. 7.2)

Lo stesso Regolamento fissa all'art.8 i termini, le modalità ed il contenuto della denuncia.

È richiesto il rispetto di norme precise, a pena di improcedibilità; si ritiene che non sarà possibile integrare la documentazione eventualmente mancante.

Si tratta di uno strumento di grande valenza, da usare in tutti i casi nei quali sia inutile o impossibile una denuncia agli Organi di Giustizia FIDAL.

Atleti sospesi per provvedimenti disciplinari

Sarebbe utile che i Giudici, per i provvedimenti legati alla propria attività, conoscessero tempestivamente i provvedimenti disciplinari relativi sia agli atleti che agli altri tesserati eventualmente destinatari di provvedimenti disciplinari di sospensione o inibizione.

De facto ciò è reso possibile solo dalla buona volontà dei singoli, che controllano i provvedimenti di giustizia riportati sul sito federale.

Sarebbe utile che i provvedimenti di giustizia venissero trasmessi ai Comitati Regionali per competenza territoriale e che questi attivassero una procedura di informazione per il GGG territoriale. L'Avv. Di Lembo ha precisato che tale procedura dovrebbe essere attiva, ma le informazioni assunte presso i Comitati Regionali non sono in questo senso.

a cura di Giuseppe Spanedda

Fiduciario GGG Regione Sardegna

Cagliari, 7 maggio 2019